



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 45/25 del 30/09/2025

Oggetto:ACCORDO ECONOMICO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2025 PERSONALE DEL COMPARTO, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Servizio proponente:400.2 GESTIONE RISORSE UMANE

Presidente:Marco Del Medico

Segretario:Enrico Carpitelli

Presenti:Mauro Bellandi, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, Samuele Mantani, Francesco Putignano, Greis Tabaku

Assenti:Irene Micali, Francesco Romizi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto l'art. 8 del CCNL 16 novembre 2022 per il personale di categoria delle "Funzioni Locali", nella parte in cui sono individuate le modalità di negoziazione e stipula del contratto collettivo decentrato integrativo, "che ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 <del medesimo CCNL>. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo <...> possono essere negoziati con cadenza annuale";
- Premesso che, a norma dell'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e in ossequio alle procedure negoziali disciplinate e visto, in particolare il comma 3-bis, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";
- Richiamato l'art. 40-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- Preso e dato atto che le disponibilità economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Azienda, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti o che si intendono attivare nel corso dell'anno, e che in tale prospettiva spetta all'organo di vertice dell'Azienda definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione del salario

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

accessorio/retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria e per l'area della dirigenza aziendale;

- Vista la Deliberazione del CdA n. 58/22 del 19 dicembre 2022 "COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA A NORMA DELL'ART. 8 COMMA 2 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 PER IL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CCNL";
- Preso e dato atto che sono pervenuti all'Azienda gli accreditamenti dei dirigenti sindacali delle seguenti organizzazioni sindacali: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL;
- Visto il Provvedimento del Direttore n. 48/25 del 09 maggio 2025 "RICOGNIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE - PERSONALE DI CATEGORIA - A SEGUITO DEL RINNOVO DELLA RSU AZIENDALE";
- Vista la propria deliberazione n. 10/25 del 27 marzo 2025 recante direttive e criteri generali per la contrattazione decentrata anno 2025 per il personale del comparto;
- Visti i seguenti provvedimenti del Direttore:
 - n. 34/24 del 10 aprile 2024 recante "*Personale del comparto - Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022: costituzione provvisoria 2024*";
 - n. 39/24 dell'8 maggio 2024 recante "*Personale del comparto - Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022: rideterminazione risorse stabili ex art. 79, comma 1 bis*" con cui sono state rideterminate le risorse stabili per i fondi anno 2023 e 2024;
 - n. 54/25 del 28/05/2025 "*Personale del comparto - Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022: costituzione anno 2025*";
 - n. 61/25 del 7 luglio 2025 ad oggetto "*Personale del comparto - Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022: costituzione definitiva 2024*";
- Considerato che in data 26 agosto 2025 la parte sindacale ha sottoscritto a maggioranza l'ipotesi di accordo annuo di ripartizione delle risorse per l'anno 2025 per il personale del comparto;
- Vista la documentazione allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in data 4 settembre 2025 prot. n. 34180/25 per il rilascio della prescritta certificazione composta da:
 - Ipotesi di Contratto di Accordo Ripartizione Risorse ex art. 79 CCNL Funzioni Locali per l'anno 2025 – Personale comparto;
 - Relazioni accompagnatorie all'Ipotesi di Accordo (Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria comprensiva degli allegati A, B e C);
- Dato atto che la documentazione trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. n. 34180/25, rispetta, in termini di completezza, quanto indicato dall'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 così da poter permettere all'Organo di Controllo di verificare il rispetto dei vincoli di legge, contrattuali, nonché la compatibilità ed il controllo dei costi della contrattazione ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 8, comma 7 del CCNL 2019/2021 per il comparto delle Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022 il quale stabilisce che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo <...>. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- Visto l'art. 6, comma 4, lettera f) del vigente Regolamento Organizzativo che annovera tra le attività rimesse al Collegio dei Revisori "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori";
- Ritenuto di procedere all'adozione della presente Deliberazione nelle more della trasmissione da parte del Collegio dei Revisori del parere di cui sopra, il cui rilascio è stato richiesto con la sopracitata nota prot. n. 34180/25 del 4 settembre 2025, subordinando a tale adempimento da parte dell'organo di controllo le attività da porre in essere al fine di dare attuazione all'atto in parola;
- Attesa la necessità di dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo di Ripartizione delle risorse anno 2025;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di prendere atto dei contenuti dell'ipotesi di accordo annuo di ripartizione delle risorse anno 2025 personale del comparto, della relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria comprensiva degli allegati A, B, C, il tutto allegato alla presente deliberazione (per complessive quaranta pagine) a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo annuo 2025 di ripartizione delle risorse, sottoscritto a maggioranza dalle parti sindacali in data 26 agosto 2025.
3. Di dare atto che l'accordo annuo di ripartizione delle risorse, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria dovranno essere trasmessi, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5 del D. Lgs n. 165/01, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, all'ARAN e al CNEL.
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e dei suoi allegati mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*